

Articolo 74 (originario)

Art. 74.

*Disposizioni in favore di dipendenti assunti
ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20*

1. Il personale assunto ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modificazioni o delle successive leggi che ne hanno esteso i benefici, in possesso del diploma di laurea e con esperienza lavorativa maturata nell'amministrazione regionale con la qualifica di istruttore direttivo per almeno un decennio, è collocato nel livello contrattuale e qualifica corrispondenti al titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno. Ai fini economici è riconosciuta l'anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell'amministrazione regionale.

Art. 74 (riscrittura)

6. L'art. 74 è interamente sostituito dal seguente: "Nell'ambito delle procedure di progressione tra le categorie del CCRL del personale del comparto non dirigenziale della Regione siciliana, il 50% delle posizioni disponibili è riservato al personale in possesso del requisito del titolo di studio necessario per l'accesso alla categoria superiore ed esperienza almeno decennale nella qualifica immediatamente inferiore anche assunto ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modificazioni o delle successive leggi che ne hanno esteso i benefici. Ai fini economici l'anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell'amministrazione regionale nella qualifica di provenienza è riconosciuta al 50 per cento".